

# REDDITI DI LAVORO AUTONOMO

# REDDITI DI LAVORO AUTONOMO

## Art. 53 e seguenti del TUIR 917/86

Sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall'esercizio di arti e professioni.

Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorchè non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diverse da quelle considerate nel capo VI, compreso l'esercizio in forma associata di cui alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 5.

# CARATTERISTICHE:

- AUTONOMIA
- PROFESSIONALITA' E  
ABITUALITA'
- NATURA NON

# AUTONOMIA:

Differenzia il lavoro autonomo dal lavoro dipendente.

Il soggetto svolge la propria attività senza alcun vincolo di subordinazione nei confronti del committente, avvalendosi di una propria organizzazione di lavoro, decidendo i tempi, le modalità e i mezzi necessari per il compimento dell'opera.

# PROFESSIONALITA' E ABITUALITA':

Lo differenzia dal lavoro occasionale.

La professionalità si concretizza quando il soggetto pone in essere atti e comportamenti coordinati fra loro, finalizzati verso uno scopo prestabilito.

L'abitualità sussiste quando tali atti sono posti in essere con regolarità, stabilità e sistematicità. Non è necessario che l'attività di lavoratore autonomo sia l'occupazione principale del soggetto, è sufficiente che sia esercitata con abitualità.


# NATURA NON IMPRENDITORIALE:

Lo distingue dall'attività d'impresa per il minore investimento di capitali, per la prevalenza del lavoro rispetto al capitale e per la mancanza di un'organizzazione in forma d'impresa delle risorse economiche ed umane disponibili.

Si può produrre reddito di lavoro autonomo nelle  
seguenti forme:

- FORMA INDIVIDUALE
- FORMA ASSOCIATA

# Dichiarazione di inizio attività Imprese individuali e lavoratori autonomi



## DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ, VARIAZIONE DATI O CESSAZIONE ATTIVITÀ AI FINI IVA (IMPRESE INDIVIDUALI E LAVORATORI AUTONOMI)

AA9/9

CODICE FISCALE

\_\_\_\_\_

Pagina n. \_\_\_\_\_

### QUADRO A

TIPO DI DICHIARAZIONE

1 INIZIO ATTIVITÀ

2 VARIAZIONE DATI

3 CESSAZIONE ATTIVITÀ

4 RICHIESTA DUPLICATO DEL CERTIFICATO DI PARTITA IVA

DATA INIZIO

DATA VARIAZIONE

DATA CESSAZIONE

PARTITA IVA

PARTITA IVA

PARTITA IVA

\_\_\_\_\_

### QUADRO B

SOGGETTO D'IMPOSTA

CITTA' CIVICO COGNOME E NOME

Dati identificativi

RESERVA A SOGGETTO NON RESIDENTE

INDIRIZZO COMPLETO (CITTA', VIA O PIAZZA, NUMERO CIVICO)

STATO ESTERO

NUMERO IDENTIFICAZIONE NA STATO ESTERO

Attività esercitata  
e luogo di esercizio  
in caso di più attività  
indicare l'attività prevalente

CODICE ATTIVITÀ

DESCRIZIONE ATTIVITÀ

VOLUME D'AFFARI PRESUNTO

ACCOLTI INTRA-CONSUMARI DI BENI DI CLASSE IVA ALICAT. 00-985

INDIRIZZO COMPLETO (VIA O PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, PALAZZINA, ECC.)

CAPITALE  
CONTRIBUENTE

C.A.P.

COMUNE (senza abbreviazioni)

PROVINCIA

Regimi fiscali agevolati

Regime per i contribuenti minimi  
previsto dall'art. 1, comma 96 e  
seguenti, della L. 24 dicembre 2007, n. 244

Regime fiscale agevolato per le nuove iniziative  
imprenditoriali e di lavoro autoncemo previsto  
dall'art. 13 della L. 23 dicembre 2000, n. 388

Attività di commercio  
elettronico

INDIRIZZO DEL SERVIZIO

INTERNET SERVICE PROVIDER

### QUADRO C

TITOLARE

CODICE FISCALE

COGNOME

NOME

Dati identificativi

DATA DI NASCITA

COMUNE (o Stato Estero di nascita)

PROVINCIA

Residenza anagrafica o,  
se diverso,  
Domicilio fiscale

INDIRIZZO COMPLETO (VIA O PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, PALAZZINA, ECC.)

CAPITALE  
CONTRIBUENTE

C.A.P.

COMUNE (senza abbreviazioni)

PROVINCIA



Il lavoratore autonomo deve inviare  
un'apposita comunicazione  
d'iscrizione entro 60 giorni dall'inizio  
attività  
all'Ente Nazionale di Previdenza e  
Assistenza della Professione  
Infermieristica.

ENPAPI:

- Contributo soggettivo: 10% sul reddito professionale dell'anno precedente (minimo 550,00 €);
- Contributo integrativo: 2% dei corrispettivi lordi (minimo 120 €);
- Contributo maternità: fisso, determinato annualmente.

# REGIME ANALITICO ORDINARIO

Il reddito è determinato analiticamente

facendo:

COMPENSI PERCEPITI - SPESE  
SOSTENUTE.

# COMPENSI PERCEPITI

Compenso: valori e altre utilità corrisposti dal committente in funzione remunerativa della prestazione resa.

Fattura emessa

Nome Cognome  
VIA .....  
Città .....

C.F. ....  
P.IVA .....

Capiago Intimiano, data

Spett.le  
Cliente  
VIA .....  
Città .....

P.IVA .....

FATTURA N. ....

PRESTAZIONI INFERMIERISTICHE EFFETTUATE c/o LA VOSTRA STRUTTURA  
DI ..... NEL MESE DI ..... 2009.

TOTALE COMPENSO (100 ORE x 20,00)	2.000,00
CONTRIBUTO INTEGRATIVO CASSA PREVIDENZIALE 2%	40,00
	<hr/>
TOTALE COMPENSO LORDO	2.040,00
RITENUTA D'ACCONTO 20%	400,00
	<hr/>
IMPORTO NETTO	1.640,00
	<hr/>

OPERAZIONE ESENTE DA IVA AI SENSI DELL'ART. 10 DPR 633/72 E SUCCESSIVE MODIFICHE.

# SPESE SOSTENUTE

Le spese effettivamente pagate e quelle imputabili per competenza sono deducibile se:

- **INERENTI:** hanno attinenza con l'attività svolta dal lavoratore autonomo;
- **DOCUMENTATE:** il sostenimento della spesa deve essere provato da un qualsiasi documento fiscalmente valido.

Le spese possono essere:

- **ORDINARIE:**
  - INTERAMENTE DEDUCIBILI;
  - PARZIALMENTE DEDUCIBILI;
- **RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI:**
  - BENI MOBILI;
  - MEZZI DI TRASPORTO;
  - BENI IMMOBILI.

# SPESE ORDINARIE INTERAMENTE DEDUCIBILI:

- Cancelleria, valori bollati e postali;
- Compensi corrisposti a terzi per servizi resi al dichiarante in relazione all'esercizio dell'attività artistica o professionale;
- Corrispettivo pagato per l'utilizzo di un segno grafico di un noto studio, al fine di apparire collegato allo studio stesso;
- Contributi previdenziali ed assistenziali pagati per i dipendenti;
- Energia elettrica, riscaldamento, acqua e telefoniche;
- Interessi passivi per finanziamenti relativi all'attività artistica o professionale o per dilazioni di pagamento sull'acquisto di beni strumentali;
- Libri, riviste, enciclopedie e sussidi per l'aggiornamento professionale del lavoratore autonomo;
- Premi di assicurazione per rischi specificamente inerenti all'attività artistica o professionale (responsabilità civile e professionale);
- Tasse pagate, escluse le imposte sui redditi nonché quelle per le quali si esercita la rivalsa sul committente e quelle la cui indeducibilità è fissata dalla legge.

# SPESE ORDINARIE PARZIALMENTE DEDUCIBILI

SPESE	LIMITI DI DEDUCIBILITA'
Alberghi e ristoranti	75 % dell'importo sostenuto, e comunque nei limiti del 2% dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo d'imposta.
Di rappresentanza	1 % dei compensi percepiti nel periodo d'imposta.
Convegni, congressi e corsi di aggiornamento professionista	50 % dell'ammontare, ivi comprese le eventuali spese di viaggio e soggiorno sostenute per la partecipazione.

# BENI MOBILI

- **BENI DI PROPRIETA'**: è deducibile una quota d'ammortamento in base al principio di competenza. L'ammortamento si calcola applicando al costo di acquisto dei beni strumentali le aliquote previste dall'apposito decreto ministeriale;
- **BENI IN LEASING**: sono deducibili nei limiti delle quote maturate nel periodo d'imposta, secondo il principio di competenza, a condizione che la durata del contratto di locazione non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito. In particolare i canoni di leasing devono essere dedotti rapportando il costo totale del contratto, al netto del prezzo di riscatto, alla durata dello stesso. Per i beni ad utilizzo promiscuo, le spese di utilizzo, manutenzione, e i canoni di noleggio sono deducibili al 50 %.

# MEZZI DI TRASPORTO

Per le spese relative ai mezzi di trasporto dati in uso promiscuo ai dipendenti e per i contratti di fringe benefit in capo al dipendente la deducibilità è del 90%.

Per le spese relative ai mezzi di trasporto utilizzati per l'esercizio dell'arte o professione, limitata ad un solo veicolo per professionista, la percentuale di deducibilità ammessa è del 40%.

C'è un ammontare massimo dei costi di acquisizione dei mezzi di trasporto:

MEZZI	ACQUISTO / LEASING	NOLEGGIO
Autovetture e autocaravan	18.075,99	3.615,20
Motocicli	4.131,66	774,69
Ciclomotori	2.065,83	413,17

# BENI IMMOBILI

- Immobili in proprietà;
- Immobili in leasing;
- Immobili in locazione;
- Immobili ad uso promiscuo.

# IMMOBILI IN PROPRIETA'

Tipologia di costo	Data di acquisto dell'immobile		
	dal 1/01/07 al 31/12/09	dal 15/06/1990 al 31/12/06	entro il 14/06/1990
Quote di ammortamento	Deducibili nei limiti di 1/3 dei coefficienti ministeriali, quindi l'1% (v. n. 2285) Dal 2010 saranno deducibili interamente (3%) (**)	Indeducibili. Non è deducibile neanche un importo pari alla rendita catastale. La stessa però non va dichiarata tra i redditi fondiari.	Deducibili. Per gli immobili acquistati o edificati prima del 1° gennaio 1985, sono indeducibili le quote di ammortamento maturate anteriormente alla predetta data.
Spese relative all'immobile (es. spese condominiali e per riscaldamento, interessi passivi relativi al finanziamento contratto per l'acquisto)	Deducibili	È dubbia la deducibilità dei costi relativi all'immobile. Poiché la legge prevede per i beni immobili ad uso promiscuo la deducibilità al 50% di tali spese, si ritiene che le stesse siano deducibili interamente per i beni ad uso esclusivo.	Deducibili.
Spese d'ammortamento, di ristrutturazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria (non imputabili ad incremento del costo (**))	Deducibili nel periodo d'imposta di sostenimento, nel limite del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili, quale risulta all'inizio del periodo d'imposta dal registro degli incassi e pagamenti (***); l'eccedenza è deducibile in quote costanti nei 5 periodi d'imposta successivi.	Deducibili in quote costanti nell'esercizio in cui sono sostenute e nei 4 successivi	Deducibili in quote costanti nell'esercizio in cui sono sostenute e nei 4 successivi

(\*) Agli ammortamenti si applicano le regole generali già illustrate al n. 1487 (competenza, aliquote massime, ecc.); inoltre, va evidenziato che nel costo del fabbricato va escluso, in quanto non ammortizzabile, il **costo delle aree occupate** dalla costruzione e di quelle che ne costituiscono pertinenza. In particolare, il costo delle aree è determinato con i medesimi criteri stabiliti per le imprese, tenendo ovviamente presente le specificità dei professionisti: non è configurabile un fabbricato industriale, quindi la percentuale di scorporo applicabile è sempre il 20% (v. n. 2282). Di conseguenza, l'ammortamento deducibile per il periodo 2007/2009 è pari allo 0,8% del costo complessivo dell'immobile. In assenza del bilancio, si considera il costo di acquisto effettivamente sostenuto.

(\*\*) Le **spese imputate ad incremento del costo**, in quanto incidono sugli elementi strutturali dell'immobile e contestualmente comportano un aumento significativo e tangibile della capacità produttività o della vita utile dell'immobile stesso, vengono dedotte per competenza, mediante l'aumento delle quote di ammortamento. Per gli **immobili acquistati prima del 2007**, non essendo ammesso l'ammortamento, si applica la disciplina delle spese non incrementative: deducibilità in quote costanti nell'esercizio in cui sono sostenute e nei 4 successivi (Circ. Min. 18 giugno 2008 n. 47/E).

(\*\*\*) In alternativa sono valide anche le risultanze del registro dei beni ammortizzabili o del registro IVA acquisti.

# IMMOBILI IN LEASING

Tipologia di costo	Data di stipula del contratto di leasing		
	dal 1/01/07 al 31/12/09	dal 15/06/1990 al 31/12/06	entro il 14/06/1990
Canoni di leasing	Deducibili per competenza (limitatamente ad 1/3 per il periodo 2007/2009), a condizione che la durata del contratto non sia inferiore a metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente ministeriale, con un minimo di 8 anni e un massimo di 15 anni (come per le imprese nel 2007, v. n. 2311) (**)	Indeducibili. È deducibile un importo pari alla rendita catastale dell'immobile.	Deducibili per competenza, a condizione che il contratto di leasing abbia una durata di almeno 8 anni. Per i contratti stipulati prima del 2 marzo 1989, i canoni sono deducibili per cassa e indipendentemente dalla durata del contratto.
Spese relative all'immobile	Deducibili	Deducibili	Deducibili
Spese d'ammmodernamento, di ristrutturazione e di manutenzione ordinaria e/o straordinaria (non imputabili ad incremento del costo)	Deducibili nel periodo d'imposta di sostenimento, nel limite del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili, quale risulta all'inizio del periodo d'imposta dal registro degli incassi e pagamenti (**); l'eccedenza è deducibile in quote costanti nei 5 periodi d'imposta successivi.	deducibili in quote costanti nell'esercizio in cui sono sostenute e nei 4 successivi (***)	deducibili in quote costanti nell'esercizio in cui sono sostenute e nei 4 successivi (****)

(\*) La quota capitale del canone va riferita al costo di acquisto assunto al netto del costo delle aree; pertanto la quota capitale riferita all'area resta ineducibile (v. n. 2310).

(\*\*\*) In alternativa sono valide anche le risultanze del registro dei beni ammortizzabili o del registro IVA acquisti.

(\*\*\*\*) Per gli immobili utilizzati prima del 2007, le spese d'ammmodernamento, di ristrutturazione e di manutenzione ordinaria e/o straordinaria sono deducibili in quote costanti nell'esercizio in cui sono sostenute e nei 4 successivi (Circ. Min. 18 giugno 2008 n. 47/E).

# IMMOBILI IN LOCAZIONE

I canoni di locazione e le relative spese (salvo quelle di ammortamento, di ristrutturazione e di manutenzione), pagati nel periodo d'imposta, sono deducibili integralmente.

Le spese d'ammortamento, di ristrutturazione e di manutenzione ordinaria e/o straordinaria (non imputabili ad incremento del costo) dovrebbero essere deducibili nel periodo d'imposta di sostenimento, nel limite del 5 % del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili, quale risulta all'inizio del periodo d'imposta dal registro degli incassi e pagamenti; l'eccedenza è deducibile in quote costanti nei 5 periodi d'imposta successivi.

# IMMOBILI AD USO PROMISCUO

Tipo di contratto	Data di stipula del contratto	
	dal 1/01/07 al 31/12/09 (**)	entro il 31/12/06 (**)
acquisto in proprietà (***)	deducibile il 50% della rendita catastale (non deducibili le quote di ammortamento)	deducibile il 50% della rendita catastale (non deducibili le quote di ammortamento)
leasing (****)	deducibile il 16,67% del canone pagato (dal 2010 sarà deducibile il 50% del canone) a condizione che la durata del contratto non sia inferiore a metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente ministeriale, con un minimo di 8 anni e un massimo di 15 anni (come per le imprese nel 2007, v. n. 2311)	deducibile il 50% della rendita catastale (non deducibili i canoni di leasing)
locazione	deducibile il 50% del canone pagato	deducibile il 50% del canone pagato

(\*) Le relative **spese** (condominiali ecc.) sono deducibili nella misura del 50%, a meno che, per gli immobili di proprietà, non vadano ad incrementare il costo di acquisto, nel qual caso sono indeducibili. Lo stesso 50% si applica alle **spese relative all'ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione** che per le loro caratteristiche non sono imputabili ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono, le quali però vanno dedotte nel periodo d'imposta di sostenimento, nel limite del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili, quale risulta all'inizio del periodo d'imposta dal registro degli incassi e pagamenti (o dal registro dei beni ammortizzabili); l'eccedenza è deducibile in quote costanti nei 5 periodi d'imposta successivi.

Secondo la dottrina, pur nel silenzio della legge, anche gli **interessi passivi** relativi al finanziamento contratto per l'acquisto dovrebbero essere deducibili al 50%.

(\*\*) Le relative **spese** (condominiali ecc.) sono deducibili nella misura del 50%. Lo stesso 50% si applica alle **spese relative all'ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria**, le quali però vanno dedotte in quote costanti per 5 periodi d'imposta.

Secondo la dottrina, pur nel silenzio della legge, anche gli **interessi passivi** relativi al finanziamento contratto per l'acquisto dovrebbero essere deducibili al 50%.

(\*\*\*) Nel costo del fabbricato va escluso, in quanto non ammortizzabile, il **costo delle aree occupate** dalla costruzione e di quelle che ne costituiscono pertinenza. In particolare, il costo delle aree è determinato con i medesimi criteri stabiliti per le imprese, tenendo ovviamente presente le specificità dei professionisti: non è configurabile un fabbricato industriale, quindi la percentuale di scorporo applicabile è sempre il 20% (v. n. 2282). In caso di **cessione**, sono irrilevanti le plusvalenze e le minusvalenze.

(\*\*\*\*) La **quota capitale** del canone va riferita al costo di acquisto assunto al netto del costo delle aree; pertanto la quota capitale riferita all'area resta indeducibile (v. n. 2310).

In caso di **cessione del contratto di leasing**, il corrispettivo si configura come un elemento immateriale da tassare come compenso, con possibilità di applicare la tassazione separata se il pagamento avviene in un'unica soluzione (v. n. 1471, lett. d).

Esistono due regimi di contabilità:

- **SEMPLIFICATA:** in generale per gli artisti e professionisti non minimi è **OBBLIGATORIA** indipendentemente dall'ammontare dei compensi conseguiti. Prevede minori obblighi contabili e chi l'utilizza è sempre soggetto all'accertamento presuntivo con i parametri. E' possibile anche l'accertamento presuntivo in base agli studi di settore purchè i compensi non superino 5.164.568,99 euro;
- **ORDINARIA:** è necessaria un'**APPOSITA OPZIONE**. Se è correttamente tenuta, alla determinazione del reddito non sono applicabili i parametri presuntivi, mentre sono applicabili gli studi di settore. Tuttavia, in caso di accertamento di contabilità inattendibile, trovano applicazione i parametri e, naturalmente, gli studi di settore.

Sono inoltre obbligatorie le seguenti scritture contabili:

Registri iva acquisti e vendite;

- Registro degli incassi e dei pagamenti o, in alternativa, l'annotazione degli incassi e dei pagamenti e delle altre operazioni non rilevanti ai fini iva, sui registri iva;
- Apposite scritture per il personale dipendente, cioè il libro unico del lavoro.

Esistono due regimi particolari:

- [REGIME PER LE NUOVE ATTIVITA'](#);
- [REGIME DEI MINIMI](#).

[DICHIARAZIONE DEI REDDITI](#)

# REGIME DELLE NUOVE ATTIVITA'

Deve rispettare le seguenti condizioni:

- Il contribuente non deve aver esercitato nell'ultimo triennio attività artistica, professionale o di impresa, anche in forma associata;
- L'attività da esercitare non deve essere una mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta. Non è considerato tale il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;
- Deve realizzarsi un ammontare di compensi di lavoro autonomo non superiore a 30.987,41 euro;
- Devono essere regolarmente adempiuti gli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi.

→ Cessazione del regime

I committenti che pagano i compensi non devono operare alcuna ritenuta. A tal fine, i contribuenti appartenenti al regime in esame devono rilasciare un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che i redditi cui le somme afferiscono sono soggetti a imposta sostitutiva del 10 %.

CAUSE DI CESSAZIONE	EFFETTI
Decorrenza del triennio	Tassazione ordinaria e obblighi contabili ordinari a partire dal 4° anno
Revoca dell'opzione	Tassazione ordinaria e obblighi contabili ordinari a partire dall'anno stesso
Ricavi conseguiti – o risultanti dall'applicazione degli studi di settore – superiori a € 30.987,41 o a € 92.962,24, rispettivamente per le attività di prestazioni di servizi e per le attività diverse	Tassazione ordinaria e obblighi contabili ordinari a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui sono superati gli importi
Ricavi superiori a € 46.481,12 o a € 92.962,24, rispettivamente per le attività di prestazioni di servizi e per le attività di imprese	Tassazione ordinaria a partire dallo stesso periodo d'imposta e obblighi contabili ordinari a partire dal periodo d'imposta successivo

# REGIME DEI MINIMI

Deve rispettare le seguenti condizioni:

- Nell'anno solare precedente:
  - hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a 30.000 euro;
  - non hanno effettuato cessioni all'esportazione, operazioni assimilate, servizi internazionali, operazioni con lo Stato della Città del Vaticano o con la Repubblica di San Marino, trattati ed accordi internazionali;
  - non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti;
  - non hanno erogato somme sotto forma di utili da partecipazione agli associati che apportano solo lavoro;
- Nel triennio solare precedente non hanno effettuato acquisti di beni strumentali per un valore complessivo non superiore a 15.000 euro.

Per i soggetti che intraprendono l'attività dal 2008 la scelta è OPZIONALE.

Il reddito è determinato dalla differenza tra l'ammontare dei compensi percepiti nel periodo di imposta e quello delle spese sostenute nel periodo medesimo, applicando il PRINCIPIO DI CASSA.

I sostituti d'imposta che pagano i compensi devono effettuare la ritenuta d'acconto ordinaria del 20 %, che va dedotta dall'imposta sostitutiva dovuta.

Il regime cessa di avere efficacia dall'anno successivo a quello in cui venga meno anche uno solo dei requisiti.

# DICHIARAZIONE DEI REDDITI

- QUADRO RE – REDDITI DI LAVORO AUTONOMO DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DI ARTI E PROFESSIONI;
- MODELLO STUDI DI SETTORE TK19U.



--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- 86.90.21 - Fisioterapia  
 86.90.29 - Altre attività paramediche indipendenti rca

barrare la casella corrispondente al codice di attività prevalente (vedere istruzioni)

<b>DOMICILIO FISCALE</b>		Comune			Provincia		
<b>ALTRE ATTIVITÀ</b>		Lavoro dipendente a tempo pieno			Barrare la casella		
		Lavoro dipendente a tempo parziale			Barrare la casella		
		Pensionato			Barrare la casella		
		Altre attività professionali e/o d'impresa			Barrare la casella		
<b>ALTRI DATI</b>		Anno d'inizio attività					
		Anni di interruzione dell'attività			Numero		
		Tipologia di reddito (1 = impresa; 2 = lavoro autonomo)					
		1 = inizio di attività entro sei mesi dalla data di cessazione nel corso dello stesso periodo d'imposta; 2 = cessazione dell'attività nel corso del periodo d'imposta ed inizio della stessa nel periodo d'imposta successivo, entro sei mesi dalla sua cessazione; 3 = inizio attività nel corso del periodo d'imposta come mera prosecuzione dell'attività svolta da altri soggetti; 4 = periodo d'imposta diverso da 12 mesi; 5 = cessazione dell'attività nel corso del periodo di imposta, senza successivo inizio della stessa entro sei mesi dalla sua cessazione.					
		Mesi di attività nel corso del periodo d'imposta (vedere istruzioni)			Numero		
<b>Imprese multattività</b>	<b>1</b>	Prevalente	Studio di settore (1)		Ricavi (1)	,00	
			Studio di settore (2)	Ricavi (2)		,00	
			Studio di settore (3)	Ricavi (3)		,00	
			Studio di settore (4)	Ricavi (4)		,00	
	<b>2</b>	Secondarie				,00	
	<b>3</b>	Altre attività soggette a studi		Ricavi		,00	
	<b>4</b>	Altre attività non soggette a studi		Ricavi		,00	
	<b>5</b>	Aggi o ricavi fissi		Ricavi		,00	
<b>QUADRO A Personale addetto all'attività</b>			Numero	Numero giornate retribuite	Percentuale di lavoro prestato		
	<b>A01</b>	Dipendenti a tempo pieno					
	<b>A02</b>	Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di formazione e lavoro, di inserimento, a termine, di lavoro intermittente, di lavoro ripartito; personale con contratto di somministrazione di lavoro					
	<b>A03</b>	Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa o nello studio					
	<b>A04</b>	Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente					
	<b>Personale addetto all'attività di lavoro autonomo</b>						
	<b>A05</b>	Soc o associati che prestano attività nello studio					
	<b>Personale addetto all'attività di impresa</b>						
	<b>A06</b>	Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale					
	<b>A07</b>	Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa					
	<b>A08</b>	Associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa					
	<b>A09</b>	Associati in partecipazione diversi da quelli di cui al rigo precedente					
	<b>A10</b>	Soc con occupazione prevalente nell'impresa					
<b>A11</b>	Soc diversi da quelli di cui al rigo precedente						
<b>A12</b>	Amministratori non soc						

**PAGAMEN**

**TO**

**IMPOSTE**

**TABELLA PER LA RATEIZZAZIONE DEI VERSAMENTI**  
( DM interessi al 4% e scadenze DPCM differimento studi di settore)

**3. TITOLARI DI PARTITA IVA senza studi di settore**

scadenza 16 giugno

scadenza 16 luglio

	Versamento	Interessi		Versamento *	Interessi
1	16-giu	0,00		16-lug	0,00
2	16-lug	0,33		17-ago	0,33
3	17-ago	0,66		16-set	0,66
4	16-set	0,99		16-ott	0,99
5	16-ott	1,32		16-nov	1,32
6	16-nov	1,65			
(*) In questo caso l'importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40 per cento.					

**4. TITOLARI DI PARTITA IVA con studi di settore**

scadenza 6 luglio

scadenza 5 agosto

	Versamento	Interessi		Versamento *	Interessi
1	06-lug			05-ago	0,00
2	16-lug	0,11		17-ago	0,12
3	17-ago	0,44		16-set	0,45
4	16-set	0,77		16-ott	0,78
5	16-ott	1,10		16-nov	1,11
6	16-nov	1,43			
(*) In questo caso l'importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40 per cento.					